

29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 184-bis, 184-ter, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 5.

Misure volte ad assicurare la piena capacità operativa alla struttura di supporto all'azione commissariale

1. Al personale non dirigenziale, direttamente impiegato nelle attività della struttura operativa di cui all'art. 3, dal 6 novembre 2015 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 50 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 50 ore mensili procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impiegato nelle attività della struttura operativa di cui all'art. 3, dal 6 novembre 2015

fino al termine dello stato di emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 25% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 6 novembre 2015 fino alle cessate esigenze, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

3. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 2 ed, a tal fine, il Commissario delegato provvede alla quantificazione ed all'accantonamento delle risorse necessarie, oltre che all'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari ed all'adozione delle specifiche autorizzazioni.

4. In relazione alle particolari esigenze connesse con l'attività del gruppo di raccordo di cui all'art. 1, comma 1, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche al personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri direttamente impiegato, nella sede dipartimentale in relazione al contesto emergenziale in rassegna. Le unità di personale interessate, entro il limite di 10 unità, sono individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile con proprio provvedimento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2015

Il capo del Dipartimento: CURCIO

15A08479

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 21 ottobre 2015.

Modifiche al Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione. (Delibera n. 115).

IL CONSIGLIO

Visto il «Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'autorità nazionale anticorruzione», approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione il 3 marzo 2015 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n.60 del 13 marzo 2015;

Rilevato che, con decisione del 23 settembre 2015, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di prevedere la fonoregistrazione tra i possibili strumenti da utilizzare per la corretta redazione dei verbali;

Considerato che a tal fine è necessario procedere alla modifica degli artt. 10 e 12 del summenzionato Regolamento;

Delibera

1) Di modificare il Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione nei termini che seguono:

all'art. 10 «Ordine del giorno» è aggiunto il comma 1 bis: «Nella redazione dell'ordine del giorno il Presidente stabilisce i punti per i quali, nel corso della seduta, avrà luogo l'audizione di soggetti esterni»;

all'art. 12 «Partecipazione alle riunioni del Consiglio» è aggiunto il comma 3: «Qualora il Presidente abbia previsto l'audizione di soggetti esterni ai sensi dell'art. 10, comma 1 bis, il Consiglio, sentiti gli interessati, può disporre la fonoregistrazione degli interventi»;

2) Di pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* copia della presente deliberazione.

Approvata nell'adunanza del 21 ottobre 2015.

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 novembre 2015.

Il segretario: ESPOSITO

15A08438

